

NUOVE FRONTIERE DI “GESTIONE” DELLA TRANSNAZIONALITÀ OLTRE L’EPP0: IL REGOLAMENTO UE 2024/3011 SUL TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI*

di Annalisa Mangiaracina

(Professoressa ordinaria di Diritto processuale penale,
Università degli Studi di Palermo)

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il trasferimento di procedimenti nel codice di rito. – 3. Il Regolamento 2024/3011: notazioni preliminari. – 4. Le implicazioni del trasferimento sul versante interno. – 5. I criteri per la richiesta di trasferimento. – 6. La tutela dei diritti degli indagati e delle vittime. – 7. Il controllo giurisdizionale. – 8. L'utilizzabilità delle prove.

1. Dal 1° gennaio 2027 il quadro normativo europeo sarà arricchito da un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria: il Regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali¹. La preoccupazione, nell'accostarsi al testo, è che da quella data potrà prendere avvio una stagione di “nomadismo” dei procedimenti penali, in virtù di criteri per il trasferimento in taluni casi stravaganti o, addirittura, anacronistici, con un indagato/imputato al quale finalmente sono riconosciute garanzie informative e poteri di controllo giurisdizionale che però, a un esame meno in superficie, rischiano di rivelarsi un mero abbaglio.

Il trasferimento, come osservato dalla dottrina², «accoglie in sé il principio della distribuzione della giurisdizione penale, quale strumento di soluzione preventiva dei

* Testo, con l'aggiunta di note, della relazione svolta al convegno «La cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea. Itinerari, criticità, prospettive» (Taranto, 13-14.11.2025) e destinata alla pubblicazione nel volume *La cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea. Itinerari, criticità, prospettive* - Atti del Convegno, Taranto, Dipartimento Jonico dell'Università di Bari Aldo Moro-13-14.11.2025, a cura di N. Triggiani-L. Pulito, di prossima pubblicazione. Si ringraziano i Curatori per aver acconsentito alla pubblicazione anticipata del testo.

¹ Il Regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali nello spazio giudiziario europeo, adottato il 27.11.2024, è entrato in vigore il 18.12.2024. Questo non si applica alle decisioni di riassegnare, riunire o separare i casi in relazione ai quali la Procura europea ha esercitato la propria competenza, ai sensi del Regolamento 2017/1939 (considerando n. 12). Per un commento al testo v. A. Damato, *Il trasferimento dei procedimenti penali nella disciplina del regolamento (UE) 2024/3011*, in *rivista.eurojus.it*, n. 3, 2025; X. Gordo Alarcón, *Il Regolamento europeo sul trasferimento dei procedimenti penali: verso un'armonizzazione della disciplina*, in *PPG* 2025, n. 3, 1241 ss.

² In questi termini G. De Amicis, *Sul trasferimento dei procedimenti penali*, in *DPP* 2010, n. 10, 1249.

conflitti di competenza internazionale, contribuendo a realizzare, pur nella riconosciuta assenza della unicità di un criterio di designazione del giudice competente, un obiettivo politico e giuridico di grande rilevanza, come l'introduzione del principio del *ne bis in idem* a livello internazionale». A tale riguardo, nel considerando n. 4 del citato Regolamento si legge che «occorre sviluppare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri per potenziare l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia penale all'interno dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia e per assicurare che l'indagine o il perseguimento di reati siano svolti dallo Stato membro più adatto. In particolare, l'esistenza di norme comuni per gli Stati membri sul trasferimento dei procedimenti penali potrebbe contribuire a prevenire inutili procedimenti penali paralleli in diversi Stati membri riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona, da cui potrebbe derivare una violazione del principio del *ne bis in idem*».

Un obiettivo – quello di prevenire il *bis in idem* – certamente ambizioso che ci conduce per un sentiero accidentato, nel quale vengono in gioco diversi valori: principio di determinatezza, obbligatorietà dell'azione penale, precostituzione del giudice³, diritto a un ricorso effettivo. Forse questo spiega perché il trasferimento sia sempre stato trattato dagli Stati come una sorta di “figlio di un dio minore”, se messo in relazione con altri strumenti di cooperazione giudiziaria sperimentati con maggiore successo. L'attuale sistema si caratterizza infatti per una frammentazione dell'intelaiatura normativa e l'insufficienza dei meccanismi messi in campo nell'ambito tanto della “grande”, quanto della “piccola” Europa⁴.

Sul primo versante, va certamente richiamata la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei procedimenti in materia penale del 1972⁵, che, pur prevedendo condizioni specifiche per il trasferimento e il riconoscimento di diritti procedurali, sconta un numero esiguo di ratifiche, con l'Italia grande assente. Un altro strumento è costituito dalla Convenzione di assistenza giudiziaria del 1959⁶: in

³ L. Luparia Donati, *La litispendenza internazionale. Tra ne bis in idem europeo e processo penale italiano*, Milano 2012, 125 ss.

⁴ Al riguardo v. l'ampia analisi condotta da Eurojust, *Report on the Transfer of Proceedings in the European Union*, 18.1.2023, in <https://www.eurojust.europa.eu/publication/eurojust-report-transfer-proceedings-european-union>, 4 ss. Nella letteratura, appare interessante, anche per gli spunti *de lege ferenda*, il volume di A. Hernández Lopez, *Conflicts of Criminal Jurisdiction and Transfer of Proceedings within the European Union*, Torino 2022.

⁵ L'art. 8 prevede i casi in cui può essere chiesto il trasferimento, non elencati secondo un ordine di priorità, alcuni di natura oggettiva, altri invece presuppongono una valutazione da parte dello Stato richiedente.

⁶ Assume rilievo anche la Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea,

particolare, l'art. 21 consente di richiedere ad altra parte aderente alla Convenzione l'instaurazione di un procedimento penale⁷. Tuttavia, la procedura di trasferimento resta per lo più fuori da ogni regolamentazione. Entrambi i testi, in ossequio all'art. 33 § 1, sono destinati a essere sostituiti, a decorrere dall'1.2.2027, nei rapporti con gli Stati membri vincolati dal Regolamento.

Sul fronte della “piccola” Europa, occorre menzionare la decisione quadro 2009/948/GAI, del 30.9.2009, sulla «prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione dei procedimenti penali»⁸, la quale fissa un procedimento di consultazione obbligatorio tra le autorità giudiziarie competenti⁹ quando siano condotti dei “procedimenti paralleli” in diversi Stati nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto¹⁰. La decisione, però, non regola il successivo trasferimento di procedimenti che potrebbe avvenire dopo che è stato raggiunto

firmata a Bruxelles il 29.5.2000. In particolare, l'art. 6 § 2 prevede che: «ogni denuncia di uno Stato membro diretta a ottenere che si promuovano procedimenti dinanzi ai giudici di altro Stato membro ai sensi dell'articolo 21 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e dell'articolo 42 del trattato Benelux può essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorità giudiziarie competenti».

⁷ C.M. Paolucci, *Trasferimento dei procedimenti penali*, in *Cooperazione giudiziaria penale*, a cura di A. Marandola, Milano 2018, 546 s., precisa come la denuncia ai fini di procedimento penale si riferisca a persona che avendo commesso un reato nel paese richiedente, trova rifugio nel territorio dello Stato richiesto e non può essere estradata. Tuttavia, la prassi si è evoluta nel senso di ricorrere a tale strumento ogni qualvolta si ritenga che il trasferimento risponda a una più corretta amministrazione della giustizia.

⁸ In argomento C. Amalfitano, *La risoluzione dei conflitti di giurisdizione in materia penale*, in *DPP* 2009, n. 10, 1293 ss.; V. Mezzolla, *Conflitti di giurisdizione in materia penale: la decisione quadro 2009/948/GAI e il d.lgs. 15.2.2016*, n. 29, in www.lalegislazionepenale.eu, 30.1.2017; P.P. Paulesu, *Conflitti di giurisdizione*, in *Manuale di procedura penale europea*⁶, a cura di R.E. Kostoris, Milano 2025, 649 ss. La decisione quadro è stata implementata in Italia con il d.lgs. 15.2.2016 n. 29. Alcuni profili critici della disciplina sono messi in luce da L. Kalb, *Procedimenti «paralleli» e giurisdizione «concordata»: il nuovo quadro normativo sul trasferimento dei procedimenti penali nello spazio europeo e in quello internazionale*, in www.archiviopenale.it, 7.5.2018, *speciale Riforme*, 10. In particolare, secondo l'Autore, la previsione di un elenco di criteri non tassativo, in uno alla mancata partecipazione della difesa nel procedimento per l'individuazione dello Stato dove concentrare l'esercizio della funzione giurisdizionale, suscita perplessità sulla tenuta costituzionale del sistema.

⁹ Il carattere “obbligatorio” riguarda sia lo scambio di informazioni (v. art. 5, rubricato «Obbligo di prendere contatto») sia la fase di consultazione, finalizzata a «pervenire ad un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli» al fine di giungere ad una «concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro» (cfr. art. 10). Questa si sostanzia nello scambio di informazioni «sui provvedimenti procedurali importanti che hanno adottato nei procedimenti», purché da questo non possa derivarne un «pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza» o possa «compromettere la sicurezza di una persona» (cfr. art. 10 § 3). A differenza di quanto previsto per la fase dello scambio di informazioni, non sono contemplati, in questa sede, limiti temporali per la definizione della procedura, né viene assegnato agli Stati coinvolti nella procedura l'onere di fissarli. Per questa sottolineatura v. V. Mezzolla, *op. cit.*, 7.

¹⁰ S. Buzzelli, *Procedimenti paralleli, spazio di giustizia, Unione europea: il contesto normativo e gli aspetti problematici*, in www.archiviopenale.it, 2012, n. 1, 3 s.

l'accordo sull'individuazione dello Stato più idoneo per procedere¹¹.

Altre basi giuridiche della cooperazione in questo settore sono rinvenibili nelle leggi nazionali o in specifici accordi bilaterali o multilaterali¹² che, conformemente all'art. 33 § 2, potranno continuare comunque a regolare i rapporti tra Stati, anche dopo l'entrata in vigore del Regolamento.

2. Nel nostro codice di rito, il trasferimento dei procedimenti penali è stato disciplinato soltanto nel 2017: in occasione della riforma che ha interessato la materia dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere contenuta nel libro XI, è stato inserito un apposito titolo IV-*bis* a esso dedicato¹³. L'art 746-*bis* Cpp, al co. 1, da un canto, esordisce con una clausola di salvezza relativa alle «disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea» e, dall'altro, pone come condizione per l'operatività della relativa disciplina la circostanza che, tanto il trasferimento quanto l'assunzione del procedimento, siano previsti «dalle convenzioni internazionali». In sostanza, le norme interne si applicano se esistano convenzioni in materia e queste non dispongano

¹¹ Sui criteri da adottare si rivelano utili le linee guida di Eurojust, *Guidelines for deciding 'which jurisdiction should prosecute'*, 13.12.2016, in <https://www.eurojust.europa.eu/publication/guidelines-deciding-which-jurisdiction-should-prosecute>.

¹² C. M. Paolucci, *op. cit.*, 347 ss. L'art. 33 § 2 – come modificato dalla «Rettifica del regolamento (UE) 2024/3011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sul trasferimento dei procedimenti penali», in *GUUE*, L, 31.10.2025 – prevede, infatti, che: «in aggiunta al presente regolamento, a partire dal 1° febbraio 2027 gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri solo laddove tali accordi o intese consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi del presente regolamento e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di trasferimento dei procedimenti penali e a condizione che sia rispettato il livello delle misure di salvaguardia di cui al presente regolamento».

¹³ Un rinvio alla disciplina codicistica, ancorché non si sia tecnicamente in presenza di un «trasferimento», è previsto all'art. 19 del d.lgs. 2.2.2021 n. 9, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea». Questo, rubricato «assunzione di procedimenti della Procura europea», prevede che quando, in conseguenza delle determinazioni assunte dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 18, sono trasferiti nello Stato procedimenti relativi a indagini condotte da procuratori europei delegati di altri Stati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 746-*ter* commi 3, 4, 5, 6 e 7 Cpp quali l'utilizzabilità delle prove già acquisite se non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento (comma 7) o il computo del 'presofferto' in sede cautelare estera (comma 6) o, ancora, il mantenimento di efficacia della querela già presentata (comma 4 c.p.p.). La stessa disciplina viene in considerazione anche nei casi in cui i procedimenti di indagine sono trasferiti nello Stato in forza di provvedimenti assunti dalle camere permanenti della Procura europea, ai sensi degli articoli 26, § 5, e 36, §§ 3 e 4. Al riguardo v. N. Galantini, *Giurisdizione e competenza nella disciplina della procura europea: una sintesi della complessa disciplina di fonte regolamentare*, in *www.milanlawreview*, 2022, vol. 3, n. 1, 43.

diversamente¹⁴.

L'analisi della normativa interna – dalla prospettiva del trasferimento all'estero di procedimenti pendenti in Italia, *ex art. 746-quater Cpp* – può costituire, pur nella sua “essenzialità”, un utile punto di riferimento prima di esaminare alcuni dei principali profili del Regolamento, anche per comprendere quali adattamenti potranno essere necessari a livello nazionale, nonostante l'obbligatorietà dello strumento giuridico prescelto.

In caso di trasferimento all'estero (*ex art. 746-quater co. 1 Cpp*), l'iniziativa spetta al pubblico ministero, quale soggetto titolare dell'attività investigativa, previa consultazione con l'autorità competente straniera. L'organo inquirente dovrà però (co. 2)¹⁵ darne comunicazione al Ministro della giustizia il quale potrà paralizzare il trasferimento, esercitando un potere di veto, laddove l'esecuzione possa compromettere, in prima battuta, la sicurezza, la sovranità o altri interessi essenziali dello Stato, nonché nell'ipotesi di un processo che non assicuri il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, ovvero quando vi sia motivo di ritenere che l'indagato potrà essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatori, a trattamenti disumani o degradanti, o comunque ad atti che configurano la violazione di uno dei diritti fondamentali della persona¹⁶.

Il legislatore detta poi alcuni criteri – non rigidamente elencati secondo un ordine di priorità – che governano la decisione con riferimento alla valutazione sull'esistenza, o meno, di più stretti legami territoriali con il fatto ovvero con le fonti di prova. Si tratta, in particolare, di criteri già indicati in fonti pattizie – ad esempio, la Convenzione sul trasferimento del 1972 (art. 8) – quali il luogo: in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento (lett. a); in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose (lett. b); in cui si trova il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova (lett. c); in cui risiede, dimora, è domiciliato ovvero si trova l'indagato (lett. e). Un ulteriore criterio è costituito, poi, dalla previsione relativa alla «impossibilità di procedere ad estradizione dell'indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto» (art. 746-bis co. 3 lett. d Cpp), così da

¹⁴ Ritiene che si configuri una cessione “prudente” della giurisdizione a favore di altro Stato N. Cascini, *Il conflitto di giurisdizione tra Stati membri dell'Unione europea*, in www.archiviopenale.it, 2018, n. 3, 17.

¹⁵ M. Chiavario-M. Perduca, *Cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale*, Torino 2022, 270.

¹⁶ L. Kalb, *sub art. 746-quater Cpp*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di L. Giuliani-G. Illuminati, Milano 2025, 3359, sottolinea come la disciplina non preveda alcun rimedio nell'ipotesi di inosservanza dei controlli che spettano tanto al pubblico ministero quanto al ministro.

evitare forme di impunità.

Ai fini del trasferimento, la nostra disciplina prevede un limite rappresentato dall'avvenuto esercizio dell'azione penale (art. 746-bis co. 2 Cpp). Ne consegue che il procedimento interno, se il trasferimento sia andato a buon fine, si chiuderà con un decreto di archiviazione pronunciato dal giudice per le indagini preliminari, il quale eserciterà «un potere di controllo in ordine al rispetto dei criteri di stretto collegamento territoriale – con il fatto o con le fonti di prova – di cui all'art. 746-bis, comma 3, c.p.p.»¹⁷. Tuttavia, non si applicano, per espressa previsione, le ulteriori scansioni e garanzie di cui agli artt. 408, 409 e 410 Cpp. Semplicemente, il decreto è comunicato alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata: avviso, questo, fine a sé stesso considerato che è preclusa l'opposizione, ex art. 410 Cpp.

Rimane, a salvaguardia della potestà punitiva dello Stato, la possibilità di una “riapertura delle indagini”, ai sensi dell'art 414 Cpp, della quale occorre dare comunicazione allo Stato estero. La condizione, infatti, non è quella tipica della sopravvenuta esigenza di svolgere nuove investigazioni, ma attiene al mancato esercizio dell'azione penale nello Stato estero entro il termine convenuto all'atto del trasferimento, sempre che «la decisione assunta nello Stato estero non determini il divieto di un secondo giudizio». In sostanza, ci troviamo al cospetto di una condizione di procedibilità “atipica” la cui sussistenza dovrà essere vagliata, sul piano sia dell'*idem* sia del *factum*, ancora una volta dal giudice per le indagini preliminari, nonostante l'assenza di una disciplina di dettaglio sul punto.

3. Posta questa premessa, è tempo di passare all'analisi del Regolamento, la cui base giuridica è rinvenibile nell'art. 82 § 1, secondo comma, lett. *b* e *d* del TrFUE, dove si afferma la competenza dell'Unione europea per stabilire misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e a prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri. Può essere utile, prima di esaminare alcuni dei profili selezionati per il presente intervento, delineare delle coordinate di riferimento.

Anzitutto, il trasferimento, come recita l'art. 1, riguarda i “procedimenti penali”, espressione con la quale – diversamente da quanto prevede sul tema la nostra disciplina codicistica – si intende fare riferimento non soltanto alla fase delle indagini

¹⁷ Così E. De Amicis, *Lineamenti della riforma del libro XI del codice di procedura penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 19.4.2019, 27.

preliminari, ma anche al giudizio. Ciò emerge con chiarezza dall'art. 17 § 2 co. 3 del Regolamento, dove si accenna all'ipotesi in cui la richiesta di trasferimento «sia emessa dopo la conclusione dell'indagine penale e dopo la formulazione dei capi di accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato o la sua incriminazione».

Nel testo poi non vi sono limiti quanto alla tipologia di reati per i quali può essere chiesto il trasferimento, seppure è indubbio che debba trattarsi di fattispecie di matrice transnazionale: categoria “fluida” rispetto alla quale non può dirsi ancora realizzata una piena armonizzazione a livello europeo, soprattutto in questo ambito. Dovrebbe poi trattarsi di reati con un apprezzabile disvalore. Un richiamo alla proporzionalità è stato inserito all'art. 5 § 1 dove si afferma che la richiesta di trasferimento può essere emessa solo se l'autorità richiedente ritiene che l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, compresa la proporzionalità, possa essere meglio conseguito conducendo il procedimento in altro Stato. Una proporzionalità che sembra fuori contesto, a meno che non si voglia leggere la norma in raccordo con le informazioni che la richiesta di trasferimento deve contenere (art. 8) e, nello specifico, nella parte in cui richiama la valutazione “dell'impatto” che questo fenomeno potrà avere sui diritti dell'indagato/imputato/vittima sulla base delle informazioni in possesso dell'autorità richiedente, comprese, «se del caso», le “opinioni” da essi espresse riguardo al trasferimento o le proposte avanzate a che questo fosse effettuato (§ 2 lett. c)¹⁸. Nell'esaminare la disciplina non va dimenticato che il trasferimento di un procedimento penale non è un fenomeno “neutro”, per l'indagato in prima battuta, oltre che per la persona offesa: cambia il foro e cambiano le regole processuali (in termini, ad esempio, di accesso ai procedimenti speciali, di meccanismi di collaborazione...); peraltro, neppure sembrano esservi limiti quanto al numero di volte in cui uno stesso procedimento può essere oggetto di trasferimento.

Il Regolamento sembra poi evocare una nozione “pura” di procedimento penale e non anche quella di matrice “engeliana”: ma, se l'obiettivo finale è quello di evitare fenomeni di *bis in idem*, è da domandarsi se non vi sia di contro il rischio di una loro amplificazione. Lasciando da parte questo interrogativo, è tempo di toccare i punti del Regolamento che, in questa prima fase di studio, meritano un approfondimento.

¹⁸ Nel considerando si afferma che l'autorità richiedente dovrebbe valutare se il trasferimento possa conseguire l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, compreso se esso sia proporzionato e adeguato allo scopo del procedimento in questione.

4. Ai sensi dell'art. 4 del testo in esame, ogni Stato membro che, in forza del diritto nazionale, è competente a esercitare l'azione penale per un reato ha la facoltà e non anche l'obbligo – come testimonia il “può” – ai fini dell'applicazione del Regolamento, di rinunciare all'avvio del procedimento penale, sospenderlo o interromperlo al fine appunto di consentire il relativo trasferimento. La norma, concepita per i sistemi giuridici in cui vige il principio di obbligatorietà dell'azione penale, fornisce allo Stato richiedente che ha la giurisdizione originaria una base giuridica in forza della quale rinunciare all'avvio del procedimento penale o, successivamente, sospenderlo o interromperlo, a favore dello Stato membro più adatto a esercitare l'azione penale e ciò anche quando, secondo il suo diritto nazionale, avrebbe l'obbligo di promuoverla.

Sul versante del nostro sistema, il potere di rinunciare alla giurisdizione, richiamando una pronuncia risalente della Corte costituzionale¹⁹, «in sé considerato, o, per altro verso, di stabilire che determinate condizioni concorrano perché l'azione penale possa essere promossa o proseguita» non è vietato da alcun principio costituzionale o precluso al legislatore ordinario. E infatti non mancano «significativi esempi della disponibilità dell'ordinamento alla cooperazione tra Stati» anche in materia penale.

È da evidenziare che, nel considerando n. 12 della decisione quadro del 2009 sul conflitto di giurisdizioni, si erano già gettate le basi per una rilettura in chiave europea dell'art. 112 Cost., in particolare, laddove si afferma che «nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, il principio di obbligatorietà dell'azione penale che informa il diritto processuale di vari Stati membri, dovrebbe essere inteso e applicato in modo da ritenerlo soddisfatto quando ogni Stato membro garantisce l'azione penale in relazione ad un determinato reato». Del resto, come è stato evidenziato, ciò che si realizza è una sorta di “delega per rappresentanza” dell'azione penale «ad altra giurisdizione, sulla base di elementi obiettivi che indicano tale giurisdizione (...), come quella più appropriata a decidere il caso»²⁰.

Sgombrato il campo da possibili obiezioni sul versante dell'art. 112 Cost., la cui inderogabilità appare sempre più “precaria” anche nel contesto nazionale, occorre comprendere come il nostro sistema debba adattarsi. Per la fase del giudizio, occorrerebbe configurare una nuova fattispecie sospensiva dell'azione penale, con

¹⁹ C. cost., 12.10.1990 n. 446, in *CP* 1991, 1000 ss., con il commento di L. Salazar, *Nuovo riconoscimento da parte del giudice delle leggi del principio La loi suit le drapeau*.

²⁰ Cfr. E. De Amicis, *Lineamenti della riforma del libro XI del codice di procedura penale*, cit., 26.

sospensione dei termini di prescrizione, per i casi in cui sia emessa la richiesta di trasferimento, non potendo farsi ricorso all'istituto dell'interruzione, proprio del processo civile ²¹. Ciò consentirebbe di continuare a compiere, pur dopo la trasmissione, "atti o misure procedurali" attinenti al procedimento penale (art. 9 § 1).

È poi da domandarsi cosa accada nel momento in cui pervenga la decisione motivata di accettazione del trasferimento o quella definitiva sul ricorso giurisdizionale presentato dall'indagato/imputato o dalla vittima. Da questa visuale, il Regolamento, all'art. 21 – dedicato agli effetti del trasferimento nello Stato richiedente – richiama la sospensione o l'interruzione, a meno che non sia già stata disposta al momento della richiesta di trasferimento. Immaginando i possibili epiloghi decisori, anche sulla falsariga di quanto previsto in altri strumenti normativi – *in primis* il d.lgs. 29/2016 – il giudice dovrà dichiarare la sopravvenuta improcedibilità in virtù del riconoscimento del difetto di giurisdizione *sub specie* del provvedimento di archiviazione, qualora il procedimento sia pendente in fase investigativa; se, invece, sia già stata esercitata l'azione penale, occorrerà dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 425 Cpp in udienza preliminare o dell'art. 529 Cpp nella fase del giudizio. Con riferimento alla declaratoria di improcedibilità, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità²², in forza dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 111 Cost., ha ritenuto impugnabile anche la sentenza processuale ove la pronuncia sulla giurisdizione non possa dare luogo a conflitto, poiché altrimenti tale sentenza rimarrebbe priva di qualsiasi controllo di legittimità. Deve, pertanto, ritenersi che sia ammesso eccezionalmente il ricorso per cassazione nel caso in cui la decisione sulla competenza o sulla giurisdizione non possa dare luogo a conflitto. Tale ultima ipotesi ricorre nel caso in cui, come nella fattispecie in concreto analizzata, il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore di una autorità straniera, essendo del tutto impossibile un

²¹ Camera dei Deputati, *Elementi per la verifica di conformità dei progetti di atti legislativi dell'UE al principio di sussidiarietà. Proposta di Regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali*, Dossier n. 21, 6.6.2023, 3, dove si afferma che «potrebbe risultare utile acquisire le valutazioni del Governo in merito all'applicazione della disposizione nell'ordinamento italiano, alla luce del principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione. La norma sembrerebbe, in particolare, configurare un nuovo caso di sospensione, giacché l'istituto dell'interruzione è noto nel processo civile ma non nel processo penale. Andrebbe chiarito al riguardo come la sospensione disposta da un'autorità richiedente italiana, ai sensi del regolamento in esame si intrecci con la disciplina della prescrizione e con la relativa sospensione e interruzione (artt. 150 e 160 Cp). Ciò anche alla luce del fatto che l'art. 20, paragrafo, della proposta (cfr. *infra*) sembra riferirsi agli atti interruttivi o sospensivi della prescrizione prima del trasferimento della giurisdizione e non dopo nello Stato richiesto».

²² N. Galantini, *Diritti e conflitti di giurisdizione (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29)*, in *Processo penale e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni*, a cura di F. Ruggieri, Torino 2017, 122 s.

conflitto di giurisdizione²³.

Potrebbe però verificarsi che il trasferimento, pur inizialmente accettato dallo Stato richiesto, non vada a buon fine. Ai sensi del § 5 dell'art. 21, l'autorità richiedente può proseguire o riaprire il procedimento penale se l'autorità richiesta la informa della propria decisione di interrompere il procedimento per i fatti che hanno portato all'accettazione del trasferimento; a meno che tale pronuncia, ai sensi del diritto dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'esercizio dell'azione penale e sia stata presa a seguito di una decisione nel merito del caso, estinguendo pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto.

Come anticipato, una fattispecie di riapertura delle indagini "atipica" è prevista dal codice di rito per i casi di archiviazione in conseguenza del trasferimento del procedimento, con il necessario vaglio da parte del giudice per le indagini preliminari. Situazione applicabile al caso di specie in cui il trasferimento del procedimento è considerato come una rinuncia alla giurisdizione sottoposta a condizione "risolutiva".

Le problematiche riguardano l'accertamento da compiersi sulla eventuale natura di merito del provvedimento adottato dallo Stato richiesto, stante le complessità legate alla valutazione sull'efficacia preclusiva e sulla nozione di *idem factum*: il vaglio sull'eventuale riapertura andrebbe effettuato nel contraddittorio tra le parti interessate. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare il modello, sia pure "affievolito" sul piano della dialettica, di cui all'art. 127 Cpp.

5. Le maggiori criticità si coagulano sull'art. 5: in questa sede sono infatti indicati i criteri per avviare la richiesta di trasferimento del procedimento in favore dello Stato "meglio attrezzato" a realizzare l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia²⁴.

Questi criteri, sposando una scelta già compiuta in altri strumenti, non sono elencati seguendo un ordine gerarchico; ebbene, se il vantaggio è quello di consentire un approccio dinamico, orientato alle peculiarità del singolo caso, di contro, vi è il rischio di favorire una lettura in chiave "domestica" degli stessi. Come ben evidenziato dalla

²³ Cass. 20.9.2023 n. 4307, in *CEDCass*, m. 285704; Cass. 15.4.2009 n. 20223, *ivi*, m. 244889.

²⁴ Sull'esclusione di un contrasto con l'art. 25 co. 1 Cost., che assicura il diritto al giudice naturale "precostituito per legge", per carenza di criteri predeterminati per la risoluzione di conflitti di giurisdizione, riguardo alla decisione quadro 2009/948/GAI, v. V. Mezzolla, *op. cit.*, la quale richiama C. cost., 27.6.1973 n. 96, in *GCos* 1973, 975, con nota di P. Petta, *La Costituzione e la Convenzione sullo status delle truppe N.A.T.O.*

dottrina²⁵, la mancanza di una gerarchia «rivela il difetto di una chiara presa di posizione, da parte delle istituzioni dell'Unione, circa il valore che gli interessi, che stanno dietro quei criteri, devono giocare nell'individuazione del Paese più adeguato a indagare e perseguire reati».

È da dire che molti dei criteri codificati non presentano carattere di novità perché già rinvenibili in altri testi: così se «il reato è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato richiesto», formula che evoca l'art. 6 Cp, «o la maggior parte degli effetti del reato o una parte sostanziale del danno che fanno parte degli elementi costitutivi del reato si è verificata nel territorio di tale Stato» (lett. a). In questo caso, l'opportunità del trasferimento del procedimento è dovuta alla circostanza che la maggior parte delle prove da raccogliere (deposizioni delle vittime o dei testimoni, pareri degli esperti) si trova nello Stato richiesto. Inoltre, l'avvio di un successivo procedimento per danni risulta facilitato se anche il procedimento sottostante che stabilisce la responsabilità penale si svolge nello stesso Stato membro (considerando n. 25).

Analogamente, la facilitazione nella raccolta delle prove e la successiva ammissibilità di esse, è alla base del criterio fondato sul fatto che la maggior parte delle prove pertinenti ai fini dell'indagine si trova o la maggior parte dei testimoni pertinenti risiede in tale Stato (lett. e). A tale riguardo, nel considerando n. 29 del Regolamento si afferma che, prima di prendere in considerazione il trasferimento del procedimento, l'autorità richiedente «è incoraggiata» ad avvalersi degli strumenti di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che consentono di ottenere prove da altri Stati membri, «come la direttiva 2014/11/UE» sull'ordine europeo di indagine penale, dando così indicazioni sulla relazione intercorrente tra la disciplina da esso stabilita e quella, in particolare, della direttiva in questione. Nel prossimo futuro, occorrerà poi tenere conto anche del Regolamento sulla “e-evidence”²⁶, considerato che ormai un

²⁵ S. Ruggeri, *Azione penale e cultura della giurisdizione: la lezione di metodo di Enrico Marzaduri*, in www.la legislazione penale.eu, 6.6.2025, 16. In termini critici sulla mancanza di un ordine gerarchico v. X. Gordo Alarcón, *op. cit.*, 1241.

²⁶ Regolamento n. 1543, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.7.2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (applicabile dal 18.8.2026). Al Regolamento si affianca la Direttiva UE 2023/1544, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.7.2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (da attuare entro il 18.2.2026). Nell'ambito di una vasta bibliografia sul tema, v., tra i tanti, i contributi pubblicati in *Eucrim*, n. 2, 2023, dedicato alla *Electronic evidence*.

ruolo preponderante nei processi, tanto più di matrice transnazionale, è assunto dalla categoria della prova elettronica. Proprio i meccanismi in atto a livello europeo per procedere all'acquisizione delle prove dimostrano come questo criterio sia, di fatto, privo di attualità.

La normativa prende in considerazione anche la salvaguardia dei diritti degli indagati/imputati e delle vittime: in questa direzione si pongono i criteri di cui alle lett. *h*, se uno o più indagati o imputati stanno scontando o devono scontare una pena privativa della libertà personale nello Stato richiesto (con l'obiettivo di favorirne la partecipazione al processo); lett. *i*, se l'esecuzione della pena nello Stato richiesto può migliorare le prospettive di riabilitazione sociale della persona condannata oppure sussistono altri motivi per cui l'esecuzione della pena nello Stato richiesto sarebbe più opportuna; lett. *j*, se una o più vittime hanno la cittadinanza dello Stato richiesto o vi risiedono.

Un gruppo ulteriore di criteri risponde invece all'esigenza di evitare l'impunità di una persona indagata o imputata oggetto di un mandato d'arresto europeo: è il caso di uno o più indagati che, pur non essendo cittadini o residenti dello Stato richiesto, si trovano in questo Stato, il quale ne rifiuta la consegna allo Stato richiedente sulla base dei motivi facoltativi previsti dall'art. 4, punti 2, 3 e 7 della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo.

L'art. 5 § 2 richiama invece criteri legati – secondo il considerando – all'esigenza di prevenire procedimenti penali paralleli o multipli condotti in diversi Stati membri per gli stessi fatti e per la stessa persona, nonché di favorire una più efficace lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera. Si tratta delle ipotesi in cui nello Stato richiesto è in corso un procedimento penale per fatti identici o parzialmente identici o per altri fatti contro l'indagato o l'imputato (lett. *f*), nonché per fatti identici, parzialmente identici o "connessi" contro altre persone (lett. *g*). Il tenore della disposizione pone qualche perplessità nella parte in cui si riferisce a fatti "parzialmente" identici o, ancora, "connessi": quest'ultimo parametro, in particolare, non manca già di porre questioni problematiche a livello nazionale. Se l'obiettivo è quello di evitare trasferimenti "parziali", che potrebbero pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa, occorrerebbe comunque chiarire la valenza europea del termine "connessione".

L'ultimo criterio enunciato all'art. 5 § 2 considera l'ipotesi in cui le autorità

competenti degli Stati membri abbiano raggiunto un consenso sulla concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro (lett. k). La disposizione richiama la decisione quadro 2009/948/GAI sui conflitti di giurisdizione, in tal modo effettuando un esplicito raccordo tra le relative discipline: al riguardo, non va però dimenticato che il consenso, secondo la disciplina prevista in quel testo, è raggiunto senza alcuna partecipazione da parte dell'indagato.

In questo ambito, forse è arrivato il momento di fissare un ordine di priorità, trascendendo da logiche “nazionalistiche” e privilegiando, tra i diversi criteri, quelli che stabiliscono un legame effettivo tra «fatto, giurisdizione e soggetto nei cui confronti, in forza del *fumus delicti*, si avvia e svolge l'indagine penale e sarà poi avviato il processo»²⁷.

6. Per ovviare ai limiti in punto di garanzie difensive denunciati da più parti con riguardo alla decisione quadro sul conflitto di giurisdizioni, il Regolamento prevede un coinvolgimento – già nella fase che precede la richiesta di trasferimento – della persona sottoposta a indagini, dell'imputato e della vittima (artt. 6 e 7), i quali peraltro possono farsi parti attive nel sollecitare la richiesta di trasferimento.

La lettura del testo mostra però come tutto il sistema di protezione sia concepito con riferimento a procedimenti in cui sia noto l'autore del reato; di contro, come segnalato nel Report di *Eurojust*, il trasferimento potrebbe avere luogo anche nel caso di procedimento a carico di ignoti.

Al di là della presa in considerazione già da parte dell'autorità richiedente degli interessi legittimi dei soggetti prima richiamati, compresi gli aspetti legati alla giustizia riparativa (esclusa, com'è noto, in alcuni paesi per certe tipologie di reato), è previsto che debba essere data voce alle parti interessate. A tal fine, queste devono essere avvisate e messe nelle condizioni di esprimere “un'opinione” (termine improprio) in merito: in questa fase dovrebbe essere garantita l'assistenza di un difensore. Non mancano le deroghe al dovere di informazione se ciò “comprometta la riservatezza

²⁷ In questo senso S. Ruggeri, *op. cit.*, 17, secondo il quale il criterio guida dovrebbe essere rappresentato dai valori essenziali della giustizia penale europea e del modello costituzionale di giusto processo penale, tra i quali sono da annoverare – oltre all'effettività del diritto di difesa e al principio di affidamento – il diritto alla predeterminazione legale del giudice, la presunzione d'innocenza e il divieto di discriminazione fra i cittadini dell'Unione.

dell'indagine" o pregiudichi "in altro modo un'indagine"²⁸. A tal fine, il considerando n. 31 fa riferimento alla necessità di salvaguardare un interesse pubblico importante, come evitare di pregiudicare un'operazione di infiltrazione in corso o di danneggiare gravemente la sicurezza dello Stato membro in cui è avviato il procedimento.

Questa "opinione", della quale l'autorità richiedente tiene conto nel decidere se avviare la procedura per il trasferimento, è pure trasmessa all'autorità richiesta unitamente alla istanza di trasferimento (art. 8 § 3). Se prendiamo in considerazione il momento successivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione favorevole al trasferimento, appare chiaro come l' "opinione" espressa dovrà incidere sul profilo dei criteri adottati, censura non più proponibile *ex post* davanti allo Stato che abbia accettato il trasferimento.

I diritti di informazione si applicano dal momento in cui gli indagati sono messi a conoscenza del loro *status*: ciò richiederà di aggiornare il contenuto dell'informazione sul diritto di difesa *ex art.* 369-*bis* Cpp. Rimane sullo sfondo il tema dell'accesso agli atti, soprattutto se la conoscenza avviene al momento della notifica dell'informazione di garanzia *ex art.* 369 Cpp. Dobbiamo inoltre interrogarci sulle possibili conseguenze a fronte della violazione di questo diritto al contraddittorio. Occorrerebbe prevedere un rimedio sul piano interno, attivabile soltanto avverso il provvedimento – decreto di archiviazione o sentenza – che definisca il procedimento (prima che la richiesta sia accettata dovremmo avere una mera ordinanza sospensiva, non sembrando concepibile, per la fase del "giudizio", una sentenza di non doversi procedere come quella oggi fissata per l'assente, *ex art.* 420-*quater* Cpp).

7. Nell'attuale panorama, il tema dei rimedi giurisdizionali – al centro di un rinnovato interesse della Corte di giustizia²⁹ sia pure su altri versanti – rivela non poche criticità. Secondo il già richiamato Report di *Eurojust* sul trasferimento di procedimenti, nella maggior parte degli Stati membri non esistono rimedi, neppure quando la disciplina prevede una consultazione delle parti nella procedura per il trasferimento. In alcuni Stati i rimedi, laddove previsti, sono accessibili solo

²⁸ L'obbligo di informazione viene meno altresì quando la richiesta di trasferimento consegue alla proposta della vittima ovvero dell'indagato o dell'imputato, nonché, nel caso di questi ultimi, quando non sia stato possibile rintracciarli o raggiungerli.

²⁹ Numerose sono le pronunce intervenute, ad esempio, nel contesto delle attività della Procura europea. Al riguardo, volendo v. A. Mangiaracina, *Postfazione*, in *Sfide attuali e tendenze future del diritto processuale penale europeo*, a cura di L. Bernardini-C. De Caro, Torino 2025, 405 ss.

all'indagato, o alla vittima o a entrambi, indipendentemente dal loro ruolo consultivo durante il procedimento.

Il Regolamento segna un decisivo cambio di passo, diremmo obbligato. Così, avverso la decisione di accettazione della richiesta di trasferimento (non è censurabile quella che la rifiuti), che dev'essere corredata da motivazione, è previsto il ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale nello Stato richiesto da parte sia degli indagati/imputati, sia delle vittime. Per rendere effettivo questo diritto, occorre consentire (art. 17 § 3) a questi soggetti il diritto di accedere a tutti i documenti relativi al trasferimento che hanno costituito la base per la decisione di accettazione e che sono necessari per l'esercizio effettivo del diritto a un ricorso³⁰. L'accesso, esercitato secondo le procedure del diritto dello Stato richiesto, può essere limitato – fatto salvo il diritto nazionale – qualora comprometta la riservatezza di un'indagine o pregiudichi in altro modo l'indagine o la sicurezza della persona. Profilo, questo, che andrebbe meglio scandagliato.

Il ricorso attivabile nello Stato richiesto dà luogo a un riesame della decisione basato esclusivamente sui motivi di rifiuto declinati come obbligatori (così segnando un'inversione di tendenza rispetto ad altri e più recenti strumenti) e facoltativi all'art. 12 del Regolamento³¹. Nella proposta della Commissione, la distinzione è ricondotta al fatto che i motivi obbligatori di rifiuto «si riferiscono alle situazioni in cui il perseguimento dei fatti alla base del procedimento penale oggetto del trasferimento non sarebbe possibile nello Stato richiesto», quelli facoltativi «riguardano altre situazioni che possono costituire un ostacolo all'assunzione del procedimento penale» (privilegi, immunità...), attribuendo all'autorità richiesta la flessibilità di rifiutare il trasferimento quando non sia ritenuto nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia.

Ebbene, se l'autorità richiesta abbia esercitato il suo «potere discrezionale» il riesame è limitato a valutare se questa abbia «manifestamente travalicato i limiti» di siffatto potere (art. 17 § 2 co. 1). A destare perplessità, sul piano dell'effettività del

³⁰ Una sollecitazione in questa direzione, rispetto al testo della Proposta, era venuta da ECBA, *Opinione ECBA su alcuni punti chiave della Proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti COM (2023) 185 definitivo - 2023/0093 (COD)*, 1.3.2024, in <https://www.ecba.org/content/index.php/publications/statements-and-press-releases/904-ecba-opinion-on-proposal-for-a-regulation-on-the-transfer-of-proceedings-com-2023-185-final-2023-0093-cod>, 3 s.

³¹ Sui motivi di rifiuto v. le considerazioni di A. Rosanò, *La prossima tappa nell'applicazione del reciproco riconoscimento alla materia penale: la proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali*, in *aisdue.eu*, 20.6.2023, n. 7, 144 ss.

controllo giurisdizionale, è la valutazione di cui all'art. 12 § 2 lett. *b*, ancorata all'interesse (ritenuto sussistente) dello Stato richiesto all'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Formula estremamente vaga che si ripercuote sul contenuto del ricorso stesso e sulla sua specificità. Ai sensi della norma in esame restano comunque impregiudicati i ricorsi giurisdizionali disponibili conformemente al diritto nazionale (art. 17 § 2 co. 6), sede nella quale dovrebbero aprirsi margini per una verifica sui criteri adottati per il trasferimento.

Pur constatando che il Regolamento compie significativi passi in avanti, al contempo, riporta alla ribalta i temi della *dual defence* e del diritto al gratuito patrocinio³²: su entrambi sembra però essersi affievolito l'interesse da parte delle istituzioni europee. Il rischio è quello di aprire il varco a una giustizia "transnazionale" con un sistema di tutela "variabile" in ragione soprattutto delle condizioni economiche dell'imputato.

8. Il Regolamento stabilisce che qualsiasi atto compiuto ai fini del procedimento penale o dell'istruzione della causa dalle autorità competenti dello Stato richiedente assume il medesimo valore nello Stato richiesto, come se fosse stato validamente compiuto dalle autorità competenti di questo Stato (una sorta di "*mutual trust probatoria*"), purché non vi sia contrasto con i principi fondamentali di diritto dello Stato richiesto (art. 22 § 2 co. 1). La norma riprende sostanzialmente la regola della equivalenza degli atti, già enunciata all'art. 26 della Convenzione del 1972, nonché nell'originaria Proposta di decisione quadro del 2009 sul trasferimento di procedimenti³³, con la specificazione sul rispetto dei principi fondamentali di diritto dello Stato richiesto. Inoltre, in senso analogo ai testi appena richiamati, si occupa della prescrizione. In proposito, sancisce che qualsiasi atto di interruzione o di sospensione della prescrizione validamente compiuto nello Stato richiedente produce

³² Sul tema del *legal aid* in prospettiva nazionale ed europea, di recente, v. il volume di E. Grisonich, *Legal aid e procedimento penale*, Milano 2025.

³³ L'iniziativa, del 12.9.2009, è stata presentata nel giugno 2009 dai seguenti Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Repubblica slovacca e Svezia. La proposta, all'art. 17 § 2, prevedeva la regola di salvaguardia della "compatibilità", con il diritto dello Stato membro "ricevente", di qualsiasi atto (anche di natura "istruttoria") compiuto nel procedimento avviato nello Stato membro dell'autorità "trasferente", compatibilità che automaticamente ne determinava la "stessa validità" nell'altro Stato membro. Siffatta regola era connotata da finalità "conservative" analoghe a quelle sottese alle (sostanzialmente) corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 8 § 1 dell'Accordo del 6.11.1990 e, soprattutto, nell'art. 26 § 1 della Convenzione del 15.5.1972. In questi termini G. De Amicis, *Sul trasferimento dei procedimenti penali*, cit., 1253.

i medesimi effetti nello Stato richiesto, «a condizione che l'atto in questione abbia tali effetti a norma del diritto nazionale di questo Stato» (art. 22 § 2 co. 2). In sostanza, come risulta dal considerando del Regolamento (n. 58), il legislatore europeo non ha inteso pregiudicare la durata del termine di prescrizione nello Stato richiesto, secondo quanto previsto dal suo diritto nazionale.

Quanto alle prove trasferite dall'autorità richiedente, esse non possono essere escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato, ma possono essere utilizzate, purché la loro ammissibilità sia conforme al diritto nazionale, inclusi i principi fondamentali del diritto di tale Stato. È in ogni caso fatto salvo il potere dell'organo giurisdizionale di merito nella valutazione di tali prove (art. 22 § 5). Riecheggia il contenuto dell'unica previsione dedicata alla materia dell'ammissibilità delle prove inserita nel Regolamento EPPO (art. 37), sulla quale non si è mancato di sollevare delle critiche³⁴.

In un contesto in profonda trasformazione, nel quale vi è una tendenza all'espansione della giurisdizione "nazionale" e dove peraltro l'implementazione della direttiva c.d. Salduz mostra qualche crepa (è il caso di Francia e Belgio)³⁵, affrontare il tema del trasferimento dei procedimenti penali nella sua ampia "traiettoria" richiede particolare cautela, persino nel c.d. spazio giudiziario comune europeo. Tanti, troppi i valori in gioco.

³⁴ Cfr., volendo, A. Mangiaracina, *Dalle indagini all'ammissione della prova in giudizio*, in *L'attuazione della Procura europea. I nuovi assetti nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia*, a cura di G. Di Paolo-L.Pressacco-R. Belfiore-T. Rafaraci, Napoli 2022, 219 ss. Sul tema v., anche, V. Sirello, *Indagini transfrontaliere dell'EPPO e ammissione della prova: verso nuovi divieti probatori?*, in *Sfide attuali e tendenze future del diritto processuale penale europeo*, cit., 135 ss. e, più di recente, M. Caianiello-I. Neroni Rezende, *Rethinking Article 37 of the EPPO Regulation: toward a coherent EU approach to evidence admissibility and exclusion*, in *Strengthening the Future of the European Public Prosecutor's Office*, a cura di D. Brodowski-S. Trautmann, Baden-Baden 2026, 139 ss.

³⁵ Su questo profilo v. le interessanti considerazioni di S. Quattrocchio, *Su MAE e diritti fondamentali ritorna in auge Melloni: la Corte di Giustizia segna ancora una volta la vecchia strada, che la Cassazione è costretta a seguire...*, in www.la legislazione penale.eu, 18.7.2025.